

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE

TESI DI LAUREA

LA TUTELA DELLA PERSONA DISABILE

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Roberta Lombardi

Candidato:

Samuele Bosco

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	LA NORMATIVA INTERNAZIONALE SULLA DISABILITÀ	5
2.1	La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità	5
2.2	Strategia europea 2010/2020	10
2.3	European Disability Act.....	16
2.4	Quadro Strategico “ET 2020”	17
2.5	La Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo.....	18
3	LA NORMATIVA ITALIANA SULLA DISABILITÀ.....	21
3.1	La Costituzione Italiana sul tema della disabilità.....	21
3.2	La figura del Disability Manager.....	24
3.3	La Legge Quadro sulla disabilità.....	26
3.4	La disabilità in ambito scolastico	31
3.4.1	L’inclusione dello studente disabile	38
3.5	Legge 8 novembre 2000, n. 328	41
4	LA TUTELA DELLA PERSONA DISABILE E IL SUO INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO.....	48
4.1	Il passaggio dalla Scuola al mondo del lavoro	48
4.2	La tutela normativa in materia di occupazione delle persone disabili.....	49
4.2.1	Disabilità e lavoro: la legislazione della Regione Piemonte	52
5	CONCLUSIONI	54
6	BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	56

Vorrei dedicare questa tesi:

*ai miei genitori, a Manuel e Aurélie, che mi hanno supportato nel mio percorso,
a tutti gli operatori dell'Ospedale "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria,
a tutta l'équipe medica, infermieristica e riabilitativa del Presidio "Teresio Borsalino"
di Alessandria, in particolare Luisa, Manuela e Betty,
a tutti coloro che mi sono stati vicini in questa parentesi di vita,
e a tutti quei ragazzi che a causa di un incidente, magari meno grave del mio,
non sono più nelle condizioni di terminare il proprio percorso di studi.*

1 INTRODUZIONE

La tutela è un istituto giuridico antico, riferito a chi era competente in materia di tutela: dal lat. *tutela*, der. di *tutus*, p. pass. di *tuēri* “difendere, proteggere”.

L’approccio al tema della disabilità e di chi ha delle deformazioni è sicuramente cambiato nell’arco della storia; il termine “deformità” incarna il significato di una disabilità fisica o mentale, in quanto non esistono definizioni corrispondenti nell’antichità né, tanto meno, è facile discriminare una patologia dall’altra.

Nel corpo di leggi compilato nel 451- 450 a.C. (*“Leggi delle XII tavole”*, una tra le prime codificazioni scritte del diritto romano) veniva scritto che *«Un bambino chiaramente deformato deve essere ucciso»*. Notevoli passi avanti sono stati sicuramente fatti in termini di diritti e di cure verso coloro che sono affetti da una disabilità. Oggi certamente non sarebbe concepibile privare della propria vita un soggetto solo perché portatore di handicap.

La garanzia e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, seppur certamente diverse dal passato, si sono consolidate soltanto negli ultimi anni, in particolare con la Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, che è stata adottata da 160 paesi in tutto il mondo, tra cui l’Italia.

È proprio per questo motivo che ho scelto di iniziare questo studio analizzando la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”: tale documento ha dettato ai legislatori dei vari Paesi alcune linee guida di fondamentale rilevanza in tema di protezione e garanzia dei diritti delle persone disabili.

L’Unione Europea, che ha adottato la Convenzione, si sta muovendo proprio in questa direzione, attuando strategie per garantire il pieno sviluppo delle persone affette da disabilità all’interno dei propri Stati. Con l’istituzione della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo viene inoltre garantito il pieno riconoscimento dei diritti a tutti gli individui.

La tematica della disabilità può influenzare molti ambiti della vita quotidiana. Ho voluto inizialmente prendere in considerazione l’inserimento scolastico del disabile, per poi concentrarmi su quello lavorativo. La normativa italiana su questi due ambiti è esaustiva e in costante aggiornamento, trattandosi di una tematica in continua evoluzione, a tal punto da rendere il nostro paese uno dei migliori, in termini di leggi, a livello europeo su queste tematiche.

Un' ampia parte di questo elaborato analizza la normativa vigente e aggiornata in tema di inclusione scolastica, tenendo conto delle varie modifiche che recentemente hanno coinvolto questo ambito.

L'ultima parte tratta invece dell'accesso al mondo del lavoro da parte di un portatore di handicap al termine del proprio percorso di studi. Come vedremo, questo passaggio è agevolato da una normativa inclusiva che tutela da un lato i datori di lavoro dall'altra gli stessi lavoratori disabili. Questi ultimi infatti sono ampiamente supportati nella ricerca di un'occupazione congrua alle proprie possibilità, sia in termini di accessibilità che di inclusione nell'ambiente, grazie anche all'aiuto del Disability Manager, una figura professionale di recente istituzione che opera nell'ambito della tutela dei soggetti più deboli.

2 LA NORMATIVA INTERNAZIONALE SULLA DISABILITÀ

2.1 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Con la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, ratificata dalla Comunità Europea nel 2010, si è cercato di assicurare una corretta protezione dei diritti delle persone portatrici di handicap con lo scopo di garantire loro il benessere sociale e l'inclusione nella vita di tutti i giorni tramite politiche inclusive.

La Convenzione è stata adottata da 160 paesi nel mondo e ratificata da 88. Con i suoi 50 articoli, questo atto rappresenta una svolta epocale in materia di diritti umani, tanto in termini di uguaglianza quanto di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto europeo. Il raggiungimento di tale accordo ha rivoluzionato gli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati che lo hanno messo in pratica. L’emanazione di questa Convenzione ha sottolineato l’importanza e la centralità che ricopre la persona disabile in tutto il panorama europeo: gli Stati sono infatti chiamati a valorizzare le diversità caratterizzanti dell’essere umano, siano queste culturali, linguistiche o di genere. Se tali differenze creano delle disuguaglianze, le istituzioni sono chiamate ad attuare le opportune norme al fine di garantire parità tra gli individui.

Gli Stati che hanno adottato la Convenzione sono chiamati ad eliminare qualsiasi ostacolo, sia architettonico che legislativo, che potrebbe ostacolare la vita delle persone portatrici di handicap. Tra i Paesi che hanno aderito a tale Convenzione vi è anche l’Italia¹. Come vedremo più avanti, l’adozione del documento ha influenzato significativamente l’ordinamento giuridico nazionale, nella misura in cui ha fornito la direzione da seguire su diverse tematiche.

¹ Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 61 del 14 marzo 2009, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (e del relativo protocollo opzionale) stipulata a New York il 13 dicembre 2006. La legge di ratifica italiana, allo scopo di garantire l’applicazione della Convenzione e il miglioramento delle politiche per la disabilità nel nostro Paese, prevede in particolare di creare un sistema di monitoraggio nazionale: nel 2011 è stato istituito l’Osservatorio nazionale sulla disabilità;

L'articolo 1 della Convenzione pone in primo piano il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e definisce la disabilità come rapporto tra coloro che «*hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali [...] che [...] possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri*», ciò per consentire a queste persone di partecipare attivamente alla vita sociale in modo eguale agli altri cittadini europei.

Nell'articolo 3, troviamo i principi generali ai quali gli Stati sono chiamati ad ispirarsi:

- a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale e l'indipendenza delle persone;
- b) la non discriminazione;
- c) la piena ed effettiva partecipazione all'interno della società;
- d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità;
- e) la parità di opportunità;
- f) l'accessibilità;
- g) la parità tra uomini e donne;
- h) il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e per il loro diritto a preservare la propria identità.

Gli Stati contraenti sono chiamati inoltre ad adottare tutte le misure possibili volte a creare azioni rispettose dei principi stabiliti dalla Convenzione stessa. Proprio per queste ragioni, le persone disabili devono essere coinvolte nell'elaborazione di tutto ciò che li riguarda².

La tematica della disabilità incontra spesso degli ostacoli di tipo culturale, pertanto ogni Stato aderente è chiamato ad attuare politiche di sensibilizzazione che abbattano gli stereotipi e i luoghi comuni sulla disabilità. Una delle azioni rilevanti di questa Convenzione è sensibilizzare i cittadini sulla condizione delle persone con disabilità, nell'ottica di accrescere il rispetto dei loro diritti e della loro dignità.

² Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 4: “*Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità.*”;

La sensibilizzazione, riguardante la disabilità, trova ampio spazio all'interno della Convenzione: proprio in virtù di queste ragioni gli Stati sono chiamati «*ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate*» rivolte alla Società nel suo insieme sul tema della disabilità e sull'insieme dei diritti a loro garantiti³. Ogni persona con disabilità deve poter «*vivere in maniera indipendente*» partecipando pienamente ed attivamente a tutti gli ambiti della vita: per questo motivo gli Stati sono chiamati ad eliminare ostacoli e barriere che possano in qualche modo rappresentare un freno alla piena realizzazione del soggetto⁴.

A tal proposito viene sancito che i soggetti che stipulano tale Convenzione devono altresì riconoscere «*l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità*» in modo eguale rispetto a tutti gli altri cittadini⁵.

Poiché l'accesso alla Giustizia rappresenta un diritto significativo di tutti gli individui, gli Stati firmatari devono garantire alla persona con handicap «*l'accesso effettivo alla giustizia*» partendo da una base di uguaglianza rispetto alle altre persone. Ciò è possibile anche garantendo strutture giudiziarie più facilmente accessibili oltre che con accomodamenti procedurali⁶.

³ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 8: “*Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di: a) sensibilizzare l'insieme della società, anche a livello familiare, riguardo alla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità, b) Combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l'età, in tutti i campi.*”;

⁴ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 9: “*Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.*”;

⁵ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 19: “*Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone.*”;

⁶ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 13: “*Gli Stati Parti assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di appropriati accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di rendere il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari.*”;

Al fine di facilitare l'inclusione e l'indipendenza di una persona con disabilità, gli Stati aderenti sono chiamati ad adottare misure opportune che eliminino tutti gli ostacoli che potrebbero condizionare negativamente la sua piena autonomia.

Il raggiungimento della propria autonomia è un principio di fondamentale importanza presente in questo atto; a tal fine le parti «*devono prendere misure efficaci*» che assicurino alle persone disabili «*la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile*⁷».

L'istruzione ha una finalità altamente significativa per le persone affette da disabilità. Tutte le attività svolte dagli Stati sottoscrittori all'interno di questo campo, devono essere compiute senza alcuna discriminazione e garantendo un eguale punto di partenza alle persone disabili. I bambini con disabilità non devono essere esclusi dall'accesso alle scuole primarie né la loro disabilità deve essere causa di esclusione scolastica: al contrario chi appartiene a questa categoria deve poter godere delle stesse condizioni delle persone normodotate, a partire dalla possibilità di frequentare gli istituti di formazione.

Devono essere inoltre adottate tutte le misure e gli accomodamenti disponibili che possano andare incontro alle esigenze individuali delle persone disabili così da garantire loro il pieno apprendimento scolastico, assegnando il giusto sostegno, in modo da permettere loro di apprendere alla pari dei loro coetanei⁸.

Il diritto alla salute, punto cardine della persona con disabilità, deve essere protetto e garantito e gli Stati firmatari sono chiamati a riconoscere il «*più alto standard conseguibile di salute*» a cui il portatore di handicap può accedere senza che venga fatta alcuna discriminazione.

⁷ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 20: “*Gli Stati Parti devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile.*”;

⁸ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 24: “*Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate.*”;

I firmatari si sono altresì impegnati nella promozione della conoscenza e dell'utilizzo di strumenti volti alla facilitazione delle azioni riabilitative della persona disabile, facendo in modo che siano «*il più vicino possibile alla comunità in cui vivono*⁹».

Il diritto al lavoro trova pieno richiamo all'interno della Convenzione: viene sottolineato il ruolo di ogni Stato nel garantirlo e favorirlo ad ogni persona portatrice di handicap.

Ogni Stato contraente deve riconoscere, garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro sia alle persone con disabilità sia a coloro che hanno acquisito l'handicap durante il lavoro; devono inoltre essere promosse le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera. Il percorso nel mondo del lavoro deve compiersi senza discriminazione alcuna anche nel caso in cui la persona disabile progredisca nella propria carriera lavorativa¹⁰.

L'inclusione, che è stata in più parti citata, è prevista anche negli ambienti della vita di ogni giorno del disabile. È compito di ogni Stato riconoscere il diritto ad ogni persona con disabilità a prendere parte ad ogni ambiente culturale e ricreativo che la società mette a disposizione¹¹.

Tale atto mette gli Stati aderenti nella condizione di operare attingendo dai fondi europei stanziati proprio con l'intenzione di consentire alle persone disabili di godere di supporti a loro dedicati. All'interno della Convenzione sono raggruppati tutti gli «*ambiti pratici e giuridici della vita quotidiana*» delle persone portatrici di disabilità. Questo livello di protezione garantisce la massima tutela dei diritti fondamentali dell'Uomo quali: il diritto alla vita, alla libertà di scelta della nazionalità della residenza, del domicilio e del diritto all'istruzione.

L'ultima parte della Convenzione fornisce infine le indicazioni circa l'applicazione della stessa a livello nazionale, unitamente alle disposizioni finali di legge.

⁹ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 25: “*Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità*” [...] “*Fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone.*”;

¹⁰ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 27: “*Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di parità con gli altri...*”;

¹¹ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 30: “*Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport.*”;

A tal proposito viene sancita l'istituzione di un Comitato sui diritti delle persone con disabilità, i cui membri saranno eletti tra i cittadini candidati degli Stati Parti.

La finalità di tale Comitato sarà vigilare sull'applicazione all'interno di ogni singola Nazione di quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Dalla Convenzione emerge una fotografia diversa del mondo della disabilità, attraverso questo atto infatti le persone disabili europee sono consapevoli di possedere diritti che la propria Nazione non può ignorare.

Al fine di vedere la concreta applicazione degli obiettivi della Convenzione, si è sentita la necessità di creare una giornata rivolta proprio alle persone con disabilità che prende il nome di "Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità". La volontà di dedicare una giornata alla disabilità si è manifestata nel 1981, in occasione dell'Anno Internazionale delle Persone Disabili. Soltanto successivamente (nel 1993) la Commissione Europea ha istituito tale giornata, rendendola un appuntamento non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, per gli operatori, per i professionisti che operano nel sociale e, più in generale, per tutti i cittadini europei. Il 3 dicembre è stato scelto come giorno da dedicare a questa tematica.

2.2 *Strategia europea 2010/2020*

La Convenzione ONU rappresenta «un sogno divenuto realtà¹²» in quanto le persone disabili non devono più richiedere alcuni dei loro diritti fondamentali, in quanto già pienamente riconosciuti. L'Europa, che ha preso parte alla Convenzione, sta adottando le soluzioni più opportune al fine di rendere operative le azioni sancite al proprio interno, che rappresentano un'evoluzione in termini di riconoscimento dei diritti delle persone portatrici di handicap.

¹² A. COLONELLO, "La situazione dei disabili in Italia: leggi politiche europee e nazionali. Tra teoria e pratica.", <http://www.superando.it/files/2016/02/arianna-colonello-pdf.pdf>, 2016, p. 6;

Le prime soluzioni sono descritte all'interno di un documento intitolato "European disability strategy¹³", che è stato approvato dalla Commissione Europea a Bruxelles il 15 novembre 2010.

Ispirandosi all'art. 33 della Convenzione ONU¹⁴, tale Strategia mira a collocare le persone con disabilità in un contesto sociale che permetta loro di esercitare a pieno i diritti e di essere integrate all'interno del contesto europeo.

Gli obiettivi principali di tale Strategia si distribuiscono su otto aree di intervento su cui gli Stati membri sono invitati ad operare dalla Commissione europea che sono state scelte in modo da comprendere tutti gli ambiti che una persona disabile incontra nella propria quotidianità.

Questi ambiti riguardano: l'accessibilità, la partecipazione, l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne.

Per accessibilità si intende la possibilità di accedere a tutti i beni e servizi pubblici e i congegni di sostegno e soccorso, utili alle persone in difficoltà. Questa area d'intervento vuole rendere fruibili tutti gli ambienti, le strutture e garantire l'accessibilità ai sistemi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Molte sono le barriere presenti in questi settori che non consentono l'accesso alle persone disabili. All'interno dell'UE si è visto che solo il 5% dei siti internet risultano disponibili con strumenti di accessibilità dedicati alle persone con disabilità, quali quella di lettura o scrittura, per citarne alcuni. Molte trasmissioni televisive inoltre non sono ancora accessibili poiché prive di sottotitoli e audio descrizioni¹⁵.

¹³ "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni-Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", Bruxelles, 15 novembre 2010, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0636&from=IT>;

¹⁴ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 33: "*Gli Stati Parti, in conformità con il loro sistema di governo, devono designare uno o più punti di contatto per le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione, e si propongono opportunamente di creare o designare, in seno alla loro amministrazione, un dispositivo di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed ai vari livelli.*"

¹⁵ "Garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza", Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni-Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", Bruxelles, 15 novembre 2010, p. 5;

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, il 26 ottobre del 2016, hanno emanato una direttiva (Direttiva UE 2016/2102) relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici che renderà possibile l'accesso ai contenuti multimediali, quali: siti web e app, a tutte le persone portatrici di handicap.

Con tale strumento di legge si intende far adottare a tutti gli Stati membri gli opportuni accorgimenti al fine di rendere consultabili tutti i siti web, sia pubblici che privati, dalle persone con disabilità. La finalità di questa direttiva della Commissione Europea mira a rendere più semplice il mercato che si occupa della produzione di prodotti e servizi accessibili a tutti.

In tale ambito è di notevole rilevanza la “Tessera europea d'invalidità¹⁶”, riconosciuta dai paesi membri dell'UE che aderiscono al sistema, che garantirà pari accesso ad alcuni vantaggi specifici, soprattutto nel campo della cultura, del tempo libero, dello sport e dei trasporti.

La Strategia va altresì nella direzione di rendere possibile alle persone disabili di beneficiare dei loro diritti fondamentali quali ad esempio quelli legati alla cittadinanza offerti dall'Unione.

Questi includono il diritto alla libera circolazione, il diritto di partecipare al dinamismo sociale, culturale e sportivo e infine di scegliere in quale Stato vivere godendo di tutte le opportunità a loro spettanti.

La Commissione Europea, attraverso l'emanazione di questo atto normativo, si incarica di evitare che si presentino ostacoli all'accesso dei diritti alle persone con disabilità e che ci siano problematiche relative all'utilizzo di mezzi pubblici all'interno dell'UE. Un esempio di iniziative adottate è il contrassegno di parcheggio per i disabili valido in tutto il territorio europeo.

Quest'ultima si è impegnata a permettere alle persone con disabilità di vivere appieno all'interno della comunità sociale, con un'attenzione particolare alle fasce più giovani e anziane, in modo da includerle nelle attività ludiche, culturali e sportive.

¹⁶ Iniziativa dell'UE per attuare un sistema di riconoscimento reciproco dello status di disabile valido in tutta Europa.

L'Unione Europea coadiuva tutte le Nazioni che attueranno questa direttiva attingendo da risorse economiche quali Fondi messi a disposizione per realizzare quanto previsto.

Il lavoro, che svolge la Commissione Europea nel tutelare e garantire l'uguaglianza delle persone portatrici di handicap, va in due direzioni: la prima attinge dalle norme giuridiche poste già in essere dall'UE, la seconda si focalizza sugli elementi che già costituiscono oggetto di discriminazione, ad esempio nazionalità, razza, religione o orientamento sessuale¹⁷.

Le direttive emanate dall'Europa contro la discriminazione hanno la finalità di vietare la differenza di trattamento in relazione ad alcuni ambiti. Non a caso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) ha determinato una categoria specifica (*«ogni altra condizione»*) che raggruppa tutte le minoranze spesso oggetto di discriminazione, comprese quelle legate alla disabilità¹⁸.

La Commissione Europea è altresì impegnata a mettere in pratica la disposizione 2000/78/CE¹⁹, che preclude qualsiasi forma di discriminazione in ambito lavorativo. Tale disposizione promuove l'annullamento delle diversità attraverso iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sia a livello nazionale che comunitario. Supporta ed incoraggia inoltre gli Stati membri ad adottare leggi e politiche volte alla promozione dell'uguaglianza.

Essere uguali “alle altre persone” significa riuscire a raggiungere la propria indipendenza che è una delle prerogative che si pone una persona con disabilità. Il lavoro, specie se si tratta di un buon impiego, favorisce la realizzazione personale prima ancora che professionale, risolvendo il problema dell'indipendenza economica. Il lavoro che svolge la

¹⁷ *“Eliminare nell'UE la discriminazione fondata sulla disabilità”*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni-Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere”, Bruxelles, 15 novembre 2010, p. 7;

¹⁸ *Manuale di diritto europeo della non discriminazione*, a cura dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa, Lussemburgo, 2010, p. 95;

¹⁹ Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” delle Comunità europee del 2 dicembre 2000 n. 303;

Commissione è quello di porre maggiore attenzione ai giovani disabili, in particolar modo durante la fase di transizione dal mondo scolastico a quello lavorativo²⁰.

L'UE contribuirà a rafforzare l'operato dei singoli Stati membri ricorrendo, se necessario, al Fondo Sociale europeo, impegnandosi a definire politiche volte all'inserimento delle persone portatrici di handicap nel mondo del lavoro.

La finalità altamente formativa che ha l'istruzione deve essere garantita a tutti, anche a coloro che hanno disabilità²¹.

L'articolo 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea attribuisce una notevole importanza al diritto all'istruzione. Attraverso tale normativa, *“ogni individuo ha diritto all'istruzione e l'accesso alla formazione professionale e continua”* e per queste ragioni il ruolo della Commissione è relegato al sostegno dell'insieme di azioni che favoriscono l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

In tale ambito è importante citare l'iniziativa “Youth on the move” (“Gioventù in movimento”), la quale tende a rispondere alle sfide che i giovani devono sostenere, collaborando per avere successo nell'economia della conoscenza. Tale documento persegue inoltre il miglioramento delle loro qualifiche e delle loro prospettive di lavoro, aumentando la qualità dell'istruzione e le opportunità di formazione.

L'obiettivo di tale iniziativa è facilitare il funzionamento delle istituzioni scolastiche secondarie e apportare miglioramenti alla qualità di tutti i livelli di istruzione e formazione professionale nell'Unione Europea, promuovendo l'apprendimento e le prospettive occupazionali dei giovani europei.

Gli ostacoli incontrati dai disabili nell'accesso all'istruzione hannp ripercussioni anche nel mondo lavorativo, generando disparità a livello economico e sociale. Alla luce di queste considerazioni, il documento invita a mettere i disabili in condizione di poter beneficiare di

²⁰ “Permettere a un maggior numero di disabili di guadagnarsi da vivere sul mercato del lavoro aperto”, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni-Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere”, Commissione Europea, Bruxelles, 15 novembre 2010, p. 7;

²¹ “Promuovere l'istruzione inclusiva e l'apprendimento permanente per gli studenti disabili”, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni-Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere”, Bruxelles, 15 novembre 2010, p. 8;

misure mirate al superamento di problemi che derivano da questa condizione come ad esempio la povertà, la mancanza di prestazioni pensionistiche e la mancanza di servizi di base²².

Le persone con disabilità hanno il diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie nella stessa misura in cui vi accede chi non ne è affetto. Ogni Stato membro deve impegnarsi nel garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie delle persone portatrici di handicap, garantendo un prezzo sostenibile. La Commissione promuove le azioni nel settore della sanità e della sicurezza sul lavoro al fine di ridurre il rischio di un' eventuale disabilità durante la propria vita lavorativa. In tale ambito si adopera per migliorare l'inserimento dei lavoratori con disabilità nel mondo del lavoro, contribuendo alla prevenzione dei rischi.

A questo proposito l'UE offre appoggio alle varie iniziative dei Paesi membri per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla disabilità, sostenendo “le misure nazionali volte a fornire servizi e strutture accessibili²³”.

L'Unione Europea e gli Stati membri devono attuare politiche volte a tutelare i diritti delle persone con disabilità. La Commissione Europea e l'UE dovranno agire nell'intento di promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema della disabilità, attingendo anche a strumenti finanziari che apportino delle migliorie a questa tematica.

Per far sì che le azioni sopra citate siano attuate e vengano completate, è fondamentale che l'Unione Europea e gli Stati membri collaborino in un intervento comune al fine di realizzarle. Una parte rilevante di questa strategia è il programma di sensibilizzazione della società nei confronti delle problematiche relative alla disabilità. Queste campagne devono far conoscere alle persone portatrici di handicap tutti i diritti a loro spettanti; in secondo luogo l'UE s'impegna e sostiene, con aiuti economici, tutti gli Stati affinché possano realizzare azioni volte alla sensibilizzazione nei confronti della disabilità.

In tale ambito è di notevole rilevanza citare il Fondo Sociale Europeo quale organo deputato a sostenere l'occupazione, aiutando i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e garantendo opportunità lavorative più eque per tutti.

Il Fondo Sociale Europeo garantisce un aiuto economico a progetti locali, regionali e nazionali in materia di occupazione in tutta Europa, iniziando da piccoli progetti gestiti da

²² Ult. op. cit, p. 8;

²³ Ult. op. cit, p. 8;

associazioni benefiche locali e finalizzati ad inserire i disabili nel mondo del lavoro, fino ad arrivare a progetti su scala nazionale per promuovere la formazione professionale, coinvolgendo l'intera popolazione²⁴.

2.3 *European Disability Act*

Tra le sfide proposte dalla Strategia sopra citata, la più significativa è quella relativa al tema dell'accessibilità. Il 2 dicembre del 2015 la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva definita "European Disability Act".

Scopo di tale indirizzo normativo è quello di far adottare a tutti gli Stati membri delle misure volte a rendere accessibili prodotti e servizi a livello comunitario. Attraverso questo atto si cerca di far adottare a tutti gli Stati degli standard minimi comuni che possano rendere la vita delle persone disabili il più autonoma possibile.

Tale disposizione è rivolta ad assicurare la piena accessibilità a tutti gli individui, all'interno del mercato europeo sia pubblico che privato. La fruibilità dei trasporti pubblici, degli edifici, dei centri commerciali, delle scuole e degli ospedali deve essere garantita a tutti i livelli, così come deve essere garantito il pieno utilizzo di questi servizi da parte delle persone con disabilità, ponendole così in una situazione di parità rispetto alle altre persone. Rendere accessibili alcuni spazi e alcuni servizi della vita quotidiana è una delle priorità presenti nella Convenzione Onu, anche se in relazione a quanto disposto da quest'ultimo documento i principi vengono poi applicati in maniera differente dagli Stati.

La presa di posizione a favore dell'accessibilità va nella direzione di eliminare gli ostacoli che impediscono la fruibilità di infrastrutture, servizi pubblici, strutture sanitarie e ricreative, ecc. Ogni Stato ha l'obbligo di proporre il disegno e lo sviluppo di nuovi beni accessibili e di rimuovere al tempo stesso gli ostacoli che impediscono la piena fruibilità di quelli già esistenti.

Il 14 settembre del 2017, in prima lettura, il Parlamento Europeo ha ratificato l'"European Disability Act".

Per ora è solamente un accordo su cui gli Stati sono chiamati a esprimere il proprio parere. L'approvazione di questa norma gioverà all'incirca a 80 milioni di persone con

²⁴ Ult. op. cit, p. 10;

disabilità. L'assunzione di norme comuni all'interno dell'UE genererà importanti vantaggi alle persone disabili.

La lista dei beni che dovranno essere resi accessibili comprende apparecchi telefonici, biglietterie automatiche, PC, e-book, servizi bancari nonché mezzi di trasporto, e-commerce ed altro ancora.

Questo atto, se giungerà alla fine del suo iter legislativo, rappresenterà sicuramente una svolta epocale in termini di diritti e accessibilità per le tutte persone disabili.

2.4 Quadro Strategico “ET 2020”

Il Consiglio dell'Unione Europea svolge un ruolo significativo nel campo dell'istruzione e della formazione delle persone con disabilità.

L'UE rinforzerà, attraverso il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (“ET 2020”), gli interventi volti ad accrescere questi due campi. Questo forum darà l'opportunità a gruppi di lavoro composti da rappresentanti di ciascun Stato, di scambiarsi idee vincenti e politiche condivise nell'ambito dell'istruzione e della formazione.

La partecipazione a questo forum offre la possibilità per lo scambio delle migliori pratiche e degli obiettivi vincenti al fine di attuare delle riforme strategiche. I gruppi di lavoro, scelti dagli Stati aderenti, sono composti da membri competenti in materia e tendono a formulare, creare e, successivamente, adottare politiche comuni a livello europeo.

In quest'ambito va indicato l'importante contributo che il progetto “Erasmus+” offre agli studenti con disabilità che vogliono approfondire la propria conoscenza. Erasmus+ è il programma dell'Unione europea per l'Istruzione, la Formazione della Gioventù e lo Sport 2014-2020, che dedica un'attenzione particolare alle persone con disabilità. Ogni anno infatti vengono stanziati fondi finalizzati a finanziare le persone che si prendono cura dei “partecipanti con bisogni speciali”.

Sono quattro gli obiettivi comuni che l'Unione Europea, nel 2009, si è prefissata al fine di far fronte alle sfide su questo tema entro il 2020:

- Fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità possano divenire realtà;

- Apportare migliorie nell'ambito dell'istruzione e della formazione;
- Incentivare l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;
- Favorire la creatività e l'innovazione a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione.

Per quanto riguarda l'istruzione, alcuni dei parametri fissati dicono che entro il 2020:

- almeno il 95% dei bambini, sin dall'inizio della scuola dell'obbligo, dovrebbe frequentare la scuola materna,
- l'82% di chi ha un'età compresa tra i 20 e i 34 anni e ha conseguito almeno un diploma di maturità, dovrebbe trovare un'occupazione entro tre anni dal termine degli studi,
- meno del 10% dei giovani, con età compresa tra i 18 e i 24 anni, dovrebbe abbandonare gli studi o la formazione.

Ogni anno sono misurati i progressi che vengono fatti nell'ambito dell'istruzione e della formazione, a tal proposito sono state individuate alcune priorità che dovranno essere realizzate entro il 2020 in termini di formazione e istruzione grazie anche ai gruppi di lavoro ET 2020.

2.5 La Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo

Il 4 novembre del 1950 il Consiglio d'Europa²⁵ ha redatto la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e nel 1959 ha istituito la Corte Europea dei diritti dell'uomo quale principale organo volto a proteggere i diritti fondamentali dell'individuo. La Convenzione è stata ratificata da tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa il 22 giugno del 2007.

Ad oggi, nella Convenzione, sono presenti quattordici protocolli, suddivisi in due grandi categorie: i protocolli addizionali e i protocolli di emendamento. I protocolli addizionali ampliano «*la sfera dei diritti protetti dalla Convenzione*» e possono entrare in vigore anche tra un numero limitato di Parti contraenti. I protocolli di emendamento

²⁵ Il Consiglio d'Europa (CdE) è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Il Consiglio d'Europa fu fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra e conta oggi 47 stati membri. In generale si veda U. VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, Cacucci editore, Bari, 2013, pp. 148-163;

“modificano il meccanismo procedurale della Convenzione” e richiedono che tutti gli Stati contraenti partecipino.

La finalità della Convenzione è fondamentalmente quella di salvaguardare i diritti dell’uomo. Nell’eventualità in cui questi non siano riconosciuti o un individuo ritenga di aver subito ingiustizie o disuguaglianze, egli può appellarsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, così come stabilito dall’ articolo 19 del documento²⁶.

Il Consiglio d’Europa mantiene solidi legami con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e solo gli Stati contraenti possono godere di tale organo. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo pone al primo posto i diritti dell’Uomo e l’obbligatorietà che essi vengano rispettati all’interno degli Stati contraenti. Il primo articolo li obbliga infatti a riconoscere ad ogni individuo i propri diritti e le proprie libertà.

La creazione di una Corte che accogliesse tutti i ricorsi individuali delle persone che si vedevano negati i propri diritti, trovò iniziale discordanza in alcuni Stati, che vedevano così il proprio governo privato della sovranità giurisdizionale. Per risolvere tale situazione venne quindi adottato un accordo atto a conciliare entrambe le parti.

Alla base del concordato vi era un «*tessuto istituzionale minimo*» il cui ruolo era relegato ad offrire una garanzia minima in qualsiasi circostanza e ad un rafforzamento dei diritti dell’individuo «*assoggettati però a clausole opzionali*²⁷». Tale sistema era composto tanto dalla Corte quanto dalla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La Corte ha sede a Strasburgo ed ha un’ autorità internazionale indipendente. Come già evidenziato, la principale finalità è quella di far confluire tutte le istanze dei cittadini che vedono lesi e violati alcuni dei loro diritti fondamentali, sanciti dalla Convenzione. L’ottica è quella di snellire il sistema al fine di renderlo più semplice e accessibile da parte di tutti i cittadini europei.

²⁶ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, articolo 19:

“Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell’Uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.”;

²⁷ G. RAIMONDI, *Il Consiglio d’Europa e la convenzione Europea dei diritti dell’uomo*, II edizione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, p. 99;

La Corte è competente in tutte le controversie relative all'applicazione della Convenzione, così come stabilito dall'articolo 32 della stessa²⁸. Al fine di perfezionare il funzionamento della Corte, il 13 maggio del 2004 venne firmato il protocollo aggiuntivo n. 14. In tale documento sono presenti una serie di emendamenti volti al miglioramento delle funzionalità della Corte.

Bisogna precisare che il ricorso alla Corte ha solo la finalità di vigilare sull'effettiva applicazione o meno delle garanzie formali e sul rispetto delle regole processuali stabilite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

²⁸ Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, articolo 31: "*Competenze della Grande Camera.*";

3 LA NORMATIVA ITALIANA SULLA DISABILITÀ

3.1 *La Costituzione Italiana sul tema della disabilità*

Già nel 1947 i Padri Costituenti, attraverso 139 articoli, scrissero all'interno della Costituzione Italiana alcune linee guida utili ai legislatori futuri. Nonostante l'assenza di richiami particolari alla disabilità, in diversi articoli si possono trovare alcuni cenni alle azioni di protezione che lo Stato deve attuare nei confronti dei soggetti deboli. Tali azioni sono volte ad assicurare la piena inclusione delle persone a prescindere dalla loro condizione. Per queste ragioni la Costituzione suggerisce l'adozione di una disciplina legislativa che non discrimini i soggetti deboli, ma li sostenga e li includa negli ambienti sociali più rilevanti, quali quelli dell'istruzione e del lavoro.

In particolare, nella nostra Carta Costituzionale, il riconoscimento e la garanzia dei diritti dei disabili, finalizzati al conseguimento di quella loro *«pari dignità sociale»* che consente il *«pieno sviluppo della persona umana»*, trovano una piena applicazione in quel concetto che viene definito quando si parla di grado massimo dello sviluppo della persona umana.

Già negli articoli 2 e 3 della Costituzione troviamo alcune di queste linee guida, fondamentali per il legislatore: a tutte le persone, ma in misura maggiore a quelle con disabilità, proprio in ragione della loro naturale diversità, vanno riconosciuti tutti quei diritti utili a limitare le disuguaglianze, in modo da concretizzare il concetto di pari opportunità, richiamando quei *«doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»* citati nell'Articolo 2.

Vediamo ora nel dettaglio in che modo i due articoli appena citati dispongono tali indicazioni.

L'articolo 2 della Costituzione cita:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

All'interno dell'articolo 2 della Costituzione Italiana notiamo come all'individuo venga assegnato un ruolo di centralità nei confronti dello Stato, in contrasto con la consuetudine che era stata imposta durante il regime fascista.

Questo articolo richiama due principi cardini della nostra Carta Costituzionale: il principio pluralista e quello personalista. Tali principi antepongono a ogni questione il rispetto dei diritti dell'uomo, che sono così riconosciuti e garantiti dallo Stato. L'esistenza di diritti, che vengono accettati prima ancora di essere riconosciuti e regolati, trova le sue radici nel costituzionalismo liberale.

In questo articolo inoltre è evidente la centralità dell'individuo, che viene reso libero di compiere le proprie scelte in assoluta libertà, pur dovendo adempiere ai propri doveri. Tale concetto trova piena corrispondenza all'interno del principio "personalista", sul quale si fonda la nascita della democrazia del nostro Paese.

L'individualità della persona viene riconosciuta sia al soggetto stesso sia al gruppo in cui vive, in particolare a tutte «*le formazioni sociali dove si svolge la sua personalità*». Tale richiamo accenna al principio pluralista che possiamo individuare all'interno dell'articolo 2. Lo Stato è chiamato a predisporre una cornice all'interno della quale ogni soggetto può compiere le proprie scelte. Le formazioni sociali sopra citate possono essere la famiglia, le associazioni, i partiti politici e così via.

Per queste ragioni lo Stato, ad ogni individuo, assegna tutte le garanzie e le forme di tutela necessarie affinché lo stesso possa godere dei diritti a lui spettanti in maniera equa e corretta.

L'articolo 3 cita:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

L'articolo 3 è certamente uno dei più rilevanti all'interno della nostra Costituzione Repubblicana che raggruppa infatti tutti i valori e le convinzioni derivanti da vicissitudini storiche quali la Rivoluzione Francese (il cui motto divenne quello di "*Liberté, égalité et fraternité*") o la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Il principio di uguaglianza, a cui è ispirato tale articolo, ci indica un netto cambio di direzione rispetto al passato, in cui l'estrazione sociale era fonte di accesso (o di esclusione) al godimento dei diritti, al pari del proprio sesso o della religione.

In tale articolo vengono indicate due categorie di uguaglianza: quella formale (primo comma) e quella sostanziale (secondo comma).

Per *uguaglianza formale* si intende il riconoscimento in modo uguale e a tutte le persone dei propri diritti, ai quali corrispondono relativi doveri, per i quali la legge non prevede differenze di trattamento. Il voler specificare "senza distinzioni di razza" è finalizzato a salvaguardare l'ordinamento costituzionale dalla condizione di disonore conseguente alle leggi razziali del XX° secolo. Il principio di uguaglianza, così definito, porta lo Stato a compiere azioni finalizzate a rimuovere tutte le barriere (siano queste naturali, sociali o economiche) che possano impedire a ciascun individuo di realizzare la propria personalità.

L'altro principio contenuto nell'articolo è quello di *uguaglianza sostanziale*, attraverso la quale lo Stato deve porre tutti i suoi cittadini in posizione di parità, aiutandoli nella situazione in cui essi non ci riescano da soli. Lo scopo dello Stato è infatti quello di garantire e assicurare un uguale punto di partenza a tutti i cittadini, affinché essi possano sviluppare e realizzare pienamente e liberamente la propria personalità. Tale articolo fa richiamo alla "disparità di trattamento" nel solo caso in cui le differenze siano stabilite dal legislatore in maniera equilibrata ed imparziale. Il tema dell'uguaglianza trova, oggi come allora, una notevole considerazione, che il legislatore è tenuto a tutelare.

In definitiva, affinché si possa parlare di pieno riconoscimento e di garanzia dei diritti delle persone disabili (e, in generale, di tutte le persone emarginate o socialmente escluse, di cui i disabili rappresentano semplicemente un campione), è indispensabile garantire a monte quello che a tutti gli effetti si può definire un "meta-diritto" fondamentale, vale a dire quello di poter usufruire dei diritti che derivano dagli art. 2 e 3 della Costituzione. Solo in questo modo è possibile assicurare alle persone disabili un'esistenza davvero dignitosa.

3.2 La figura del Disability Manager

In Italia, dal 2009, le persone portatrici di handicap hanno la possibilità di essere aiutati e supportati da una nuova figura professionale creata appositamente al fine di tutelarli: il *Disability Manager*.

Il Disability Manager può essere un medico, un architetto, un assistente sociale o in generale un professionista che svolge la propria attività lavorativa all'interno di aziende pubbliche o private con il compito di sviluppare l'accessibilità a favore delle persone disabili.

Nel nostro attuale ordinamento giuridico, la figura del Disability Manager non ha ancora un profilo professionale definito e istituzionalizzato: l'introduzione del concetto di "esperto in materia di disabilità" in Italia è avvenuta soltanto nel 2009, attraverso la pubblicazione del "*Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana*", firmato dall'allora Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi.

Questo documento rappresenta una guida utile e un valido supporto per le amministrazioni locali in materia di tutela dei disabili, prevedendo tuttavia l'istituzione del Disability Manager soltanto nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.

Il Disability Manager si configura così come un professionista nel campo della disabilità, che ha l'incarico di trovare soluzioni finalizzate a favorire l'inclusione della persona diversamente abile in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Tale figura si occupa di fornire aiuto in termini di accessibilità urbanistica, turistica, sanitaria, scolastica e lavorativa.

Il professionista provvede, oltre alla gestione della persona portatrice di handicap, anche alla tutela degli ambienti in cui il disabile svolge la propria vita, cercando di sostenere l'insieme delle misure atte a fornire aiuto e supporto al disabile ed alla sua famiglia.

Il fulcro delle azioni svolte dal Disability Manager è pertanto la ricerca delle soluzioni volte a soddisfare bisogni e necessità del portatore di handicap. Il sostegno che porta questa competenza varia in base ai contesti lavorativi dove il Disability Manager svolge la propria mansione, siano questi: ospedali, amministrazioni pubbliche o aziende.

Per conseguire il titolo di Disability Manager è necessario ottenere una qualifica attraverso un corso di perfezionamento che, dal 2018, è possibile acquisire anche presso l'Università del Piemonte Orientale. Il corso è anche attivo presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano.

Non essendo ancora stati definiti e regolamentati i criteri per l'assunzione del Disability Manager, non esiste oggi alcun obbligo per un dirigente di inserire questa figura all'interno della propria struttura. Tale scelta quindi rimane ancora discrezionale, anche se l'assunzione di un Disability Manager all'interno della propria azienda o del proprio ente risulta di fatto incentivata da una serie di vantaggi sia a livello organizzativo che economico.

La necessità di costituire un punto di incontro dei Disability Manager italiani è nata nel corso del primo convegno nazionale organizzato a Motta di Livenza (TV), presso l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione.

I primi Disability Manager che hanno ottenuto il titolo di perfezionamento post-laurea presso il Centro Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore hanno costituito, nell'Aprile del 2011, un'associazione di tutti i professionisti italiani specializzati nella disabilità.

La Società Italiana Disability Manager (S.I.DI.MA.) ha come scopo principale la costituzione di una rete che raggruppi tutti i Disability Manager che operano sul territorio Italiano. L'attuale Presidente dell'Associazione è Rodolfo Dalla Mora, che è stato il primo Disability Manager assunto dall'Azienda Ospedaliera Trevisana.

L'obiettivo principale di S.I.DI.MA. è quello di favorire e promuovere i diritti dei disabili, nel rispetto della Convenzione ONU in materia di diritti dei portatori di handicap. La missione di ogni Disability Manager è rendere la vita più serena a persone che già hanno incontrato troppe difficoltà.

«Tale figura è poco tutelata dalla legislazione esistente - afferma Paola Testa, attuale Disability Manager del Comune di Alessandria - e l'auspicio è quello di vedere l'istituzione di un Ministero che si occupi esclusivamente delle politiche di inclusione, in modo da uniformarle per tutte le regioni, andando così davvero incontro alle persone con disabilità».

3.3 La Legge Quadro sulla disabilità

Ispirandosi agli articoli della Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano ha emanato alcune leggi volte alla tutela delle persone e in particolare a quelle affette da disabilità.

A tal proposito risulta di notevole importanza citare la Legge Quadro del 1992, n.104²⁹.

Tale norma consente l'accesso a numerosi benefici sociali ed economici da parte delle persone portatrici di handicap e dei loro familiari. Il nostro ordinamento giuridico tutela la persona disabile, rimuovendo gli ostacoli che possono impedirgli di godere della piena realizzazione della propria persona alla pari di tutti.

La finalità di questa legge è la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia, della socializzazione e dell'integrazione di chi è affetto da disabilità. Gli scopi e le finalità della norma sono l'effettiva inclusione e l'integrazione del portatore di handicap all'interno della famiglia, della scuola, del mondo del lavoro e, in generale, della società.

Lo Stato si prende carico di tutte le azioni volte al recupero funzionale e sociale del disabile, assicurando le cure e gli strumenti volti alla prevenzione. Lo Stato si impegna inoltre a eliminare le cause invalidanti che rendono impossibile la piena attuazione degli obiettivi della persona stessa, favorendone il conseguimento della massima autonomia rispetto alla propria situazione, soltanto questo infatti porta alla completa realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.

È inoltre previsto l'impegno ad eliminare tutte le situazioni di emarginazione ed esclusione che possano ledere il disabile, così come disposto dal principio di pari opportunità previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

La menomazione che affligge un individuo non può e non deve compromettere la sua realizzazione personale (dal punto di vista scolastico, lavorativo e sociale) e ogni comportamento discriminatorio non deve essere accettato dal legislatore.

²⁹ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" del 17 febbraio 1992, n. 39;

La legge è rivolta a tutte le persone che mostrano minorazioni fisiche o intellettuali che portano alla riduzione delle proprie capacità sia in termini di occupazione che di svantaggi a livello sociale. Il godimento di tale norma è esteso ai familiari della persona con handicap e agli stranieri che hanno residenza o domicilio all'interno del territorio italiano.

La cura e la riabilitazione della persona affetta da disabilità si compie con programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che sviluppano le abilità di ogni individuo e agiscono sull'intera situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la collettività.

A questo proposito il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso le proprie strutture o quelle convenzionate, garantisce gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona con disabilità, nonché le azioni e gli interventi riabilitativi e ambulatoriali a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi e formativi a carattere diurno o residenziale³⁰.

È altresì garantita la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. Le regioni tutelano la persona con handicap attraverso la completa e corretta delucidazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio italiano e all'estero.

L'articolo 33 della Legge 104/1992 regola i permessi lavorativi in caso di disabilità; tale legge prevede la possibilità per il disabile stesso o per la sua famiglia di godere di particolari agevolazioni lavorative.

I familiari di persone disabili, nonché i lavoratori disabili stessi, godono di più ampie possibilità di permessi lavorativi giornalieri e/o mensili durante lo svolgimento della propria attività lavorativa rispetto ai normodotati.

Tali permessi possono essere di tre giorni al mese, anche frazionati ad ore, retribuiti e coperti da contributi, e di due anni, anche non consecutivi, così come sancito nel D. Lgs. N. 119/2011 (attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

³⁰ Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, articolo 8, comma 1, lettera a: *“interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita.”*;

Questo tipo di agevolazione spetta a coniugi, genitori, parenti di secondo grado o affini entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti.

I permessi spettano anche ai genitori adottivi o affidatari. In quest'ultimo caso, però, solo nell'ipotesi in cui i figli disabili siano minorenni. Tali permessi e agevolazioni spettano ad un solo lavoratore per assistere lo stesso disabile.

Riguardo tale aspetto, è importante citare la Legge 112/2016 così detta “*Dopo di noi*”³¹, che intende promuovere e favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. L’obiettivo principale è quello di favorire l’autonomia delle persone affette da grave disabilità e di evitare il ricorso all’assistenza sanitaria.

L’istruzione è un fattore cruciale nell’integrazione sociale. All’interno della suddetta legge viene ribadito tale concetto³². È importante mettere in atto tutte le soluzioni, sia architettoniche che didattiche, finalizzate a garantire il pieno diritto allo studio alla persona portatrice di handicap. Queste soluzioni devono essere applicate anche ad attività educative extrascolastiche.

Il diritto all’educazione e all’istruzione trova piena attuazione all’interno dell’articolo 12, che sancisce il diritto all’istruzione per le persone affette da disabilità. Tale sfera di diritti garantisce al portatore di handicap di godere del diritto allo studio a partire dagli asili nido, passando per le «*sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado*», fino all’interno delle Università.

L’inclusione della persona disabile all’interno del contesto scolastico può favorire il suo apprendimento, così da permetterle di sviluppare alcune delle proprie potenzialità in tema di relazioni sociali e comunicative. La menomazione, sia essa fisica o cognitiva, non deve rappresentare un impedimento nell’apprendimento della persona. Le scuole devono provvedere a rendere accessibili tutte le aree scolastiche sia dal punto di vista strutturale che adottando programmi speciali volti all’inclusione e all’apprendimento della persona portatrice di handicap.

³¹ Legge 22 giugno 2016, n. 112, “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*”, pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” del 24 giugno 2016, n. 146;

³² Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, articolo 12: “*Diritto all’educazione e all’istruzione.*”;

Con la Legge 104/92 il legislatore pone le linee guida idonee a favorire l'inclusione lavorativa delle persone con handicap. Le amministrazioni regionali devono provvedere attraverso l'adozione di proprie leggi a rendere autonomo lo svolgimento del lavoro da parte della persona disabile, istituendo agevolazioni in termini di incentivi ai datori di lavoro che assumono persone con handicap.

A seguito del termine del ciclo di studi la persona disabile deve poter accedere al mercato del Lavoro. L'inserimento nel mondo del lavoro della persona con disabilità non deve tener conto della sua menomazione se la sua capacità lavorativa risulta essere adeguata. La persona diversamente abile deve pertanto poter sostenere le prove d'esame inerenti i Concorsi con tempistiche e modalità idonee e non gravose rispetto alla sua limitazione.

Un'altra facilitazione nel settore lavorativo può essere quella della precedenza nell'assegnazione di sede se la percentuale invalidante supera i 2/3 del grado di invalidità³³.

Rendere accessibili tutti gli spazi fisici della società aiuta la persona disabile ad integrarsi al suo interno.

Le amministrazioni locali sono gli organi chiamati a garantire la piena accessibilità all'interno della propria comunità, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il pieno godimento degli spazi da parte delle persone con disabilità.

Nel caso in cui si verifichi un'illegittimità amministrativa o che non venga rispettata la normativa vigente in tema di accessibilità dei luoghi pubblici, il legislatore può predisporre azioni disciplinari quali sanzioni per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico e il collaudatore, oltre che dichiarare inadatta e inagibile la struttura stessa.

Il Comitato per l'edilizia residenziale deve disporre che una parte dei fondi destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione (o di interventi volti al recupero degli spazi) sia destinata alla rimozione delle barriere architettoniche eventualmente presenti all'interno degli ambienti di residenza pubblica, se questi risultassero costruiti prima dell'entrata in vigore della legge³⁴.

Le agevolazioni definite all'interno dell'articolo sopra citato denotano un'attenzione molto elevata da parte del legislatore nei confronti delle persone affette da disabilità. Le

³³ L. 104/92, art. 19: "*Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.*";

³⁴ L. 104/92, art. 24: "*Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.*";

amministrazioni pubbliche devono infatti rendere il più possibile accessibili gli spazi urbani attraverso la rimozione della segnaletica che eventualmente ostacola la mobilità e la creazione di percorsi adeguati tramite l'installazione di semafori acustici per i non vedenti.

La rimozione degli ostacoli deve avvenire anche nell'ambito di attività sportive, turistiche e ricreative così come sancito dall'articolo 23 della Legge. Le Regioni, i Comuni, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e gli impianti di balneazione devono essere protagonisti nell'assicurare la piena accessibilità alle persone con disabilità all'interno di questo settore³⁵.

L'articolo 26 della Legge 104/92 indica alle Regioni le modalità con cui i Comuni dispongono gli interventi sul territorio al fine di permettere alle persone portatrici di handicap di spostarsi liberamente alle stesse condizioni degli altri cittadini, utilizzando servizi di trasporto collettivo opportunamente adattati³⁶.

In questo senso le Regioni sono tenute a istituire dei piani regionali di trasporto e dei piani di adattamento delle infrastrutture urbane in modo da renderle accessibili alle persone disabili. I Comuni assicurano strumenti di trasporto individuali per le persone con mobilità ridotta che non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

L'articolo 48 della Costituzione sancisce che «*il diritto al voto è libero*», al riguardo i Comuni sono chiamati ad organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di rendere accessibile e raggiungibile il seggio elettorale alla persona con disabilità in occasione delle votazioni. Nel caso in cui la persona disabile sia impossibilitata a esercitare autonomamente il proprio diritto al voto, è data la possibilità ad un accompagnatore di seguire la persona stessa. Quest'ultimo deve essere iscritto nelle liste elettorali e non può accompagnare più persone contemporaneamente³⁷.

Altri aiuti volti alla tutela della persona disabile, riguardano il settore delle facilitazioni fiscali³⁸. La persona disabile può godere di alcune agevolazioni fiscali che il legislatore dispone a suo favore.

³⁵ L. 104/92, art. 23: “Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.”;

³⁶ L. 104/92, art. 26: “Mobilità e trasporti collettivi.”;

³⁷ L. 104/92, art. 29: “Esercizio del diritto al voto.”;

³⁸ L. 104/92, art. 32: “Agevolazioni fiscali.”;

Tali agevolazioni consistono nella detrazione Irpef³⁹ per i familiari a carico, oltre che alla deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

I portatori di handicap possono accedere all'acquisto di supporti tecnici per l'assistenza o per la deambulazione con IVA agevolata al 4%. Altri accorgimenti e facilitazioni determinano una serie di agevolazioni nella ristrutturazione e nell'adeguamento dei locali che devono essere resi fruibili al disabile stesso, come a titolo di esempio la detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia.

L'agevolazione fiscale, tramite l'IVA agevolata e la detrazione d'imposta, è prevista anche per l'acquisto o per l'adattamento di un'automobile, così da permettere alla persona affetta da disabilità di rendersi autonoma nella guida del veicolo, oppure ancora consentendo al *caregiver*⁴⁰ di svolgere nel modo più opportuno la propria funzione di assistenza.

3.4 La disabilità in ambito scolastico

Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente dall'articolo 34 della Costituzione che dispone che la scuola sia aperta a tutti.

In tal senso l'Assemblea Costituente ha voluto coniugare il diritto allo studio con il principio di eguaglianza, in linea con quanto disposto dall'articolo 3 della Costituzione stessa.

È proprio il primo comma di questo articolo infatti a recitare: *«tutti cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»*.

Come abbiamo visto, la Legge Quadro 104/92 ha dettato le linee guida per garantire *«l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*, dando un ruolo fondamentale e privilegiato all'istruzione che è un ambito decisamente rilevante per quanto

³⁹ L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta diretta, personale, progressiva e generale, in vigore nella Repubblica italiana. Essa è oggi regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, emanato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" il 31 dicembre 1986, n. 302;

⁴⁰ Il termine *caregiver* è inglese ed indica "colui che presta cure e assistenza". Identifica la persona che si occupa dell'accudimento e della cura di chi non è in grado di provvedere a se stesso in maniera autonoma, del tutto o in parte.

concerne l'inclusione sociale. Il diritto allo studio deve essere garantito a tutti, compresi gli alunni con disabilità.

Rispetto a tale argomento lo Stato è chiamato a provvedere con adeguate misure che devono rendere fruibile tale diritto. Facendo richiamo alla Carta Costituzionale, troviamo un cenno all'interno dell'articolo 38, che specifica infatti che «*gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale*». Gli enti locali e il Servizio sanitario Nazionale sono chiamati a concorrere al fine di attuare l'insieme delle azioni che garantiscano il pieno godimento del diritto all'istruzione.

In passato la normativa in materia di istruzione stabiliva le *classi differenziali* all'interno di scuole speciali, a cui accedevano diverse categorie di soggetti con disabilità. Tale distinzione prevedeva l'accesso alle scuole speciali ai tardivi e ai falsi minorati psichici, agli ambliopi, ai sordastri e ai minorati psichici e fisici. Solo successivamente, nel 1971, venne emanata una norma⁴¹ che aboliva le classi differenziali e disponeva l'inserimento degli alunni con disabilità lieve nelle classi comuni della scuola dell'obbligo, non facendo però alcun richiamo alla didattica speciale, allo sviluppo potenziale o alle risorse da impegnare: l'alunno con disabilità che accedeva alle classi comuni doveva pertanto adeguarsi ad esse.

Con la successiva Legge n. 517 del 1977⁴² vennero individuati modelli didattici flessibili, attraverso i quali sarebbe stato possibile attivare forme di integrazione trasversale,

⁴¹ Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" il 2 aprile 1971, n. 82, art. 28: "Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi; b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza; c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi. L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali. Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie. Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.";

⁴² Legge 4 agosto 1977, n. 517 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" il 18 agosto 1977, n. 224;

esperienze di interclasse o attività organizzate in gruppi di alunni e affidate a insegnanti specializzati.

Le classi aperte sono state formalmente istituite tramite tale norma e indicate come modalità organizzativa flessibile per l'integrazione degli alunni handicappati *«al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni»*.

All'interno dell'articolo 2 è disposto inoltre che per le scuole elementari vengano attuate forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con l'intervento di insegnanti di sostegno. L'articolo 7 invece prevede che forme di integrazione e sostegno siano estese anche agli alunni di scuole medie e le classi in cui ci sia uno studente portatore di handicap siano costituite da massimo venti alunni.

La normativa successiva, con l'articolo 12 della Legge 270/82⁴³, dispose che il rapporto medio tra insegnanti di sostegno e alunni con handicap dovesse risultare di uno a quattro: eventuali deroghe sarebbero state concesse in presenza di handicap particolarmente gravi.

Una sentenza della Corte Costituzionale⁴⁴ ha corretto la terminologia della Legge 118/71, specificando che la frequenza alle scuole medie superiori doveva essere "garantita" e non "facilitata", come risultava scritto in precedenza.

Con la Circolare Ministeriale n. 262/88 sono infine stati individuati i criteri per consentire *«l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola⁴⁵»*.

⁴³ Legge 20 maggio 1982, n. 270: *«Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»*;

⁴⁴ Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987, *«dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "È assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori.»*, pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" il 3 giugno 1987, n. 25;

Per ogni studente con handicap è imposto alle scuole di provvedere a realizzare un “profilo dinamico-funzionale”. La disabilità non deve pertanto porre gli studenti disabili in piani differenti rispetto al resto degli studenti, al contrario essi devono essere posti dalla scuola in situazione di parità con gli altri.

Le unità sanitarie, attraverso operatori sanitari qualificati, insieme gli istituti scolastici, devono predisporre piani d’apprendimento adatti alla situazione dello studente portatore di handicap.

Il diritto allo studio e i piani specifici per ogni alunno con disabilità trovano riferimento normativo nell’articolo 12 della Legge 104/92. Tale disposizione garantisce alla persona disabile di godere del diritto allo studio *«dagli asili nido alle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e all’interno delle università⁴⁶»*.

L’inclusione della persona disabile all’interno del contesto scolastico può favorire il suo apprendimento e far sì che egli possa sviluppare alcune delle sue potenzialità in tema di relazioni sociali e comunicative. La menomazione, sia essa fisica o cognitiva, non deve rappresentare un impedimento nell’apprendimento della persona stessa.

Con la Legge 8 ottobre 2010, n. 170⁴⁷ vengono delineati gli interventi e le procedure da attuare nei confronti dell’alunno in situazione di handicap.

I bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) si distinguono in P.E.I. (piano educativo individualizzato), P.D.P. (piano didattico personalizzato) e altri tipi di B.E.S.

All’interno di questi documenti sono descritti gli interventi programmati per l’alunno in situazione di handicap.

⁴⁵ Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, 22 settembre 1988, n. 262, “Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 - Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap”;

⁴⁶ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” del 17 febbraio 1992, n. 39, articolo 12: “diritto all’istruzione e all’educazione”;

⁴⁷ Legge 8 ottobre 2010, n. 170: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” n. 244 del 18 ottobre 2010;

I primi vengono applicati agli alunni con disabilità previa certificazione secondo la L. 104/92, i secondi sono applicati agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (i cosiddetti D.S.A.), per i quali la Legge 170/2010 assegna la certificazione.

Il piano educativo speciale viene redatto agli alunni con altri bisogni educativi così come stabilito dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012 (Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica). Il piano educativo personalizzato viene invece predisposto per gli alunni con disabilità intellettiva, motoria, sensoriale oltre che ad alunni portatori di pluridisabilità o disturbi neuropsichici. Il piano didattico personalizzato viene infine stilato per gli alunni con difficoltà nell'apprendimento, quali la dislessia evolutiva, disortografia, disgrafia o discalculia.

Se deciso dal Consiglio di classe, può essere inoltre attuato un piano didattico personalizzato, a cui accedono tutti gli studenti con svantaggi socioculturali o socioeconomici, alunni con iter diagnostico di D.S.A. non ancora completato e tutte le altre tipologie di disturbo non previste dalla L. 170/2010.

Il D.P.R. 24/2/1994⁴⁸ ha stabilito che il P.E.I. deve essere obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in riferimento agli articoli 12 e 13 della Legge 104/92. Ogni singolo piano viene redatto unitamente dalla scuola, dalla famiglia e dai Servizi socio-sanitari che si occupano dell'alunno. Questi soggetti hanno anche la competenza di scegliere i modelli o gli altri strumenti per la sua compilazione.

Agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) viene applicato un piano didattico personalizzato che permetta all'alunno di godere appieno del diritto all'istruzione al pari degli altri. Il riconoscimento e la definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia sono sancite nell'articolo 1 della legge dell'8 ottobre 2010, n. 170⁴⁹.

⁴⁸ D.P.R. 24 febbraio 1994, n. 87, recante oggetto *“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”*;

⁴⁹ Legge 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, articolo 1: *“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.”*;

Tale norma riconosce le sopra citate situazioni e ne attribuisce una definizione corretta al fine di adattare «*misure didattiche di supporto*» e «*assicurare uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale*».

Gli insegnanti devono rendere la formazione scolastica degli alunni con disturbi di apprendimento il più equa possibile: proprio per questo il processo è portato avanti da insegnanti formati tramite appositi programmi di preparazione che tengano conto delle modalità con cui l'insegnante dovrà operare al fine di garantire un'adeguata preparazione all'alunno⁵⁰.

L'articolo 5 della Legge 170/10 dispone le misure educative e didattiche di supporto per attuare azioni concrete che concedano il diritto allo studio a persone con D.S.A.

Tale diritto deve essere esercitato nel corso dei cicli di istruzione, formazione e negli studi universitari. Quando si parla di diritto significa che c'è il dovere di rispettare le disposizioni previste: proprio per queste ragioni la L. 170/10 impone che agli alunni con difficoltà di apprendimento si garantisca la possibilità di studiare, utilizzando una didattica personalizzata, individualizzata con l'uso di "strumenti compensativi" che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi. La valutazione degli studenti D.S.A. è garantita mediante un adeguato controllo dell'apprendimento, sia per quanto concerne gli esami di Stato che per i test d'ingresso all'università (e per i relativi esami). Ai familiari che assistono uno studente D.S.A. durante le attività scolastiche sono riconosciuti degli orari di lavoro flessibili⁵¹.

Il piano educativo individualizzato (P.E.I.) è preceduto dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, così come stabilito dalla L. 104/92 e dal D.P.R. del 24 febbraio 1994, sopra citato. La diagnosi funzionale è organizzata mediante l'analisi delle aree ed evidenzia in termini analitici la loro relazione.

Tali aree sono rilevate attraverso un rapporto tra la minorazione stessa e alcuni aspetti del comportamento complessivo del soggetto, che trovano una definizione corretta all'interno

⁵⁰ D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" il 21 aprile 1976, n. 104;

⁵¹ Legge n. 170/2010, articolo 6, al comma 1: «*i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con D.S.A. impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili*»;

dell' *“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap⁵²”*.

Il P.E.I. è un documento contenente l'insieme degli interventi integrati ed equilibrati tra loro che verranno sottoposti all'alunno con disabilità, al fine di realizzare il pieno godimento del proprio diritto all'istruzione e all'educazione. In tale documento sono individuati gli obiettivi prefissati che vengono verificati periodicamente. Il piano è predisposto dal gruppo docente della classe dell'alunno e dall'insegnante specializzato, con la cooperazione degli operatori socio-sanitari e della famiglia.

Per ciò che concerne la valutazione dello studente, viene affermato che all'interno del piano educativo individualizzato devono essere mostrati per quali materie sono stati impiegati criteri didattici specifici, nonché le eventuali attività integrative e di supporto.

Nel sistema della scuola dell'obbligo sono previste prove equipollenti agli insegnamenti assegnati, in modo da rilevare gli effettivi miglioramenti dell'allievo in relazione al suo livello di partenza.

Nella scuola secondaria di secondo grado vengono ammesse prove corrispondenti e, in occasione di prove scritte, vengono concesse tempistiche maggiori.

L'allievo, successivamente, può giovare della presenza di assistenti per l'autonomia e per la comunicazione, godendo così degli aiuti opportuni.

Durante il percorso universitario infine sono consentite prove equipollenti, tempistiche maggiori e mezzi tecnici utili all'alunno, ma solamente previo accordo con il docente della materia in esame, avvalendosi del servizio di tutorato.

⁵² Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, *“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”*: *“La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti: a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze; b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri; c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi; d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto; e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine; f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale; g) autonomia personale e sociale”*;

3.4.1 L'inclusione dello studente disabile

Nonostante i numerosi tagli applicati al mondo della scuola, il nostro modello scolastico risulta essere più evoluto rispetto alle altre parti del mondo. In tempi recenti l'istituzione scolastica ha subito notevoli cambiamenti in tema di autonomia, di diritto allo studio e di inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Il 7 aprile 2017 il Governo ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla legge 107/15 (detta "buona scuola")⁵³. Successivamente, nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, sono stati pubblicati gli otto decreti legislativi.

Analizzeremo il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66, che offre le *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"*⁵⁴.

Il decreto legislativo 66 è, ad oggi, il più recente provvedimento normativo in materia di inclusione.

La Legge 107/15, nei commi 180, 181 e 182, prefigura una riforma dell'inclusione scolastica e la delega all'azione del Governo. Nel gennaio del 2017 il governo ha emanato uno schema di decreto legislativo che ha incontrato il parere favorevole della settima e dodicesima commissione, pur con qualche correzione. Il testo del decreto è stato approvato nell'aprile del 2017 e pubblicato il mese successivo in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto si applica esclusivamente agli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/92 (vale a dire le persone che presentano *«una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»*) e di conseguenza non coinvolge gli studenti con D.S.A. o con altre situazioni di svantaggio.

⁵³ "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" del 15 luglio 2015, n. 162;

⁵⁴ D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" del 16 maggio 2017, n. 23;

Il decreto individua le opere e i compiti a carico dei diversi soggetti istituzionali in merito all'inclusione, definendo in particolare la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali.

Allo Stato spetta così l'assegnazione dei docenti di sostegno, la definizione dell'organico del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.), l'assegnazione dei collaboratori scolastici e l'assegnazione di un contributo economico alle scuole (sia statali che paritarie) che ospitano studenti con disabilità.

Rispetto al passato, nel decreto legislativo 66 sono presenti alcuni impegni di principio come la definizione dell'organico del personale A.T.A. tenendo conto della presenza di studenti diversamente abili oppure l'assegnazione dei collaboratori scolastici tenendo conto della tipologia di handicap. Tuttavia risulta difficile ipotizzare, almeno inizialmente, l'effettivo rispetto di questi impegni, soprattutto in considerazione del fatto che questi non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alle amministrazioni regionali invece spetta il compito di garantire l'uniformità sul territorio nazionale dei profili professionali destinati all'assistenza per l'autonomia personale e per la comunicazione. Agli enti locali compete infine il compito di garantire fisicamente l'assistenza per l'autonomia personale, l'assistenza per la comunicazione, il trasporto per l'inclusione scolastica e l'accessibilità degli spazi fisici delle scuole statali.

Il decreto 66 introduce per la prima volta un meccanismo di valutazione e di autovalutazione del livello di inclusività all'interno della scuola, attraverso un'analisi del piano triennale dell'offerta formativa e del piano annuale dell'inclusione.

La definizione esatta delle modalità di valutazione è affidata alle rilevazioni INVALSI (o prova Nazionale), con la collaborazione di un Osservatorio permanente presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Più in generale questo decreto introduce alcune profonde modifiche rispetto all'impianto originario della legge 104/92, modificando a titolo di esempio il percorso di accertamento della condizione di disabilità e il percorso di richiesta delle risorse per il sostegno didattico; il decreto inoltre elimina parte della vecchia documentazione come la diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale. Con l'emanazione di questo documento si assiste così a un cambiamento nel processo di accertamento della condizione di disabilità: viene disposto che il profilo di funzionamento sia redatto secondo il modello

dell'International Classification of Functioning, Disability and Health (I.C.F.) a partire dal 1° gennaio 2019.

Attualmente, a seguito della visita medica che certifica la condizione di disabilità, la famiglia è chiamata a presentare all'unità di valutazione multidisciplinare la certificazione di disabilità che identifica il profilo di funzionamento, stabilendo il diritto al sostegno per le attività didattiche.

L'unità è composta da uno specialista della patologia, un neuropsichiatra infantile, un fisioterapista della riabilitazione e un operatore sociale degli enti locali.

Il profilo di funzionamento è inoltre redatto con la collaborazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica (preferibilmente scelto fra i docenti della scuola frequentata dallo studente) e della famiglia.

Successivamente la famiglia presenterà all'ente locale e alla scuola la certificazione di disabilità e il profilo di funzionamento. L'ente locale avrà il compito di redigere un progetto individuale, mentre la scuola sarà impegnata nella redazione del P.E.I.

Il terzo passaggio attualmente prevede che la scuola richieda all'ufficio scolastico provinciale le ore di sostegno sulla base del P.E.I. dell'anno precedente, della diagnosi funzionale e della documentazione; il decreto 66 dispone invece che sarà il Dirigente Scolastico a fare una proposta di quantificazione delle ore di sostegno al Gruppo per l'Inclusione Territoriale, che a sua volta si rivolgerà all' Ufficio Scolastico Regionale, deputato all'assegnazione delle risorse per il sostegno.

Una delle innovazioni più significative portate dal decreto n. 66 è il riordino dei gruppi di lavoro per l'inclusione. In particolare il decreto prevede l'abolizione di tutti i gruppi di lavoro attualmente esistenti e la creazione di tre gruppi di lavoro specifici: un gruppo di lavoro interistituzionale regionale, un gruppo per l'inclusione territoriale e un gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di ogni singola istituzione scolastica.

È prevista inoltre la creazione di scuole polo in ogni ambito territoriale con funzioni di coordinamento, supporto e consulenza in materia di inclusione scolastica.

I diversi gruppi di lavoro risultano così composti:

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (G.L.I.R.), attivo dal 1° settembre 2017, è costituito presso ogni Ufficio Scolastico Regionale e si occupa di consulenza per i

percorsi integrati scuola-territorio-lavoro, di supporto e consulenza ai gruppi territoriali per l'inclusione e di supporto alle scuole per la definizione dei piani di formazione. Come tutti i gruppi di lavoro per l'inclusione, il G.L.I.R. è di nomina burocratica con la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il Gruppo di Lavoro Territoriale (G.L.T) sarà funzionante dal 1° gennaio 2019 e sarà costituito presso ogni ambito territoriale: composto da un Dirigente Tecnico Scolastico, da tre Dirigenti Scolastici e da tre docenti in semiesonero. I compiti dei Gruppi di Lavoro Territoriali sono essenzialmente due: ricevere dai Dirigenti le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno (formulando una propria proposta all'Ufficio Scolastico Regionale) e fornire consulenza e supporto alle scuole. Anche questi gruppi saranno di nomina burocratica e saranno integrati dalle associazioni più rappresentative a livello territoriale, dagli enti locali e dalle Aziende Sanitarie Locali.

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) è anch'esso funzionante dal 1° settembre 2017 ed è presente a livello di ogni singola istituzione scolastica. In particolare questo gruppo è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente personale ATA e specialisti delle ASL. Il G.L.I. supporta la scuola nella definizione del piano annuale per l'inclusione, supportando i consigli di classe nell'attuazione del P.E.I. I Gruppi di Lavoro per l'Inclusione possono avvalersi della collaborazione di studenti, genitori e associazioni più rappresentative.

All'interno del "*Piano Nazionale Formazione dei Docenti*" è prevista una formazione specifica per tutti i docenti in servizio, compresi quelli di sostegno, sui temi della disabilità.

3.5 Legge 8 novembre 2000, n. 328

L'obiettivo della Legge 328/2000 dal titolo "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*"⁵⁵ consiste nel fornire assistenza e promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che assicurino un ausilio alle persone e alle famiglie in difficoltà.

⁵⁵ Legge 8 novembre 2000, n. 328, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" del 13 novembre 2000, n. 265;

Questa legge intende andare incontro non solo al singolo in quanto tale, quanto piuttosto alla persona all'interno del proprio nucleo familiare. Tra gli scopi della Legge 328/2000 figurano la qualità della vita, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle disabilità, del disagio personale e familiare e il diritto alle prestazioni.

Al fine di ampliare i finanziamenti settoriali, è inoltre istituito un Fondo Nazionale per le Politiche e gli Interventi Sociali, le cui risorse vengono destinate alla programmazione regionale e degli enti.

Si tratta di una Legge Quadro, dunque la relativa applicazione è subordinata all'emanazione di appositi decreti da parte delle varie Istituzioni come, a titolo di esempio, Governo, Ministeri o Regioni.

Per quanto concerne i soggetti destinatari, tale Legge afferma che i cittadini italiani e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286⁵⁶, hanno diritto di avvalersi delle prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La Legge 328/2000 ha anche l'obiettivo di superare ulteriormente il concetto assistenzialistico dell'intervento sociale, in quanto considera il cittadino non come passivo fruitore, bensì come soggetto attivo e in quanto tale portatore di diritti, a cui devono essere destinati interventi mirati alla rimozione di situazioni di marginalità e di disagio psicosociale.

Circa la tipologia dei servizi previsti, il terzo capo della legge, prevede progetti individuali per le persone affette da disabilità. Tali progetti comprendono la valutazione diagnostico-funzionale, prestazioni di cura e di riabilitazione, servizi all'individuo soprattutto in riferimento al recupero e all'integrazione sociale, misure economiche volte al superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Al fine di garantire il sostegno domiciliare alle persone anziane non autosufficienti, il Ministro per la Solidarietà Sociale, tramite proprio decreto determina con cadenza annuale la quota da riservare ai servizi a favore delle persone facenti parte di tale categoria, allo scopo di facilitarne l'autonomia, supportando il nucleo familiare nelle attività di assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

⁵⁶ D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" del 18 agosto 1998, n. 191;

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e valorizza il ruolo delle famiglie nelle molteplici attività che esse svolgono nel corso della vita e nei momenti critici e di disagio. Allo scopo di perfezionare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori hanno anche il compito di coinvolgere e responsabilizzare le persone e le famiglie nell'ambito della gestione dei servizi.

All'interno del sistema vengono inoltre previsti ulteriori servizi aggiuntivi, quali, a titolo di esempio, l'erogazione di assegni di cura, politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, servizi di sollievo e servizi per l'affido familiare.

In aggiunta, i Comuni, al fine di sostenere le responsabilità individuali e familiari e facilitare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con gravi e temporanee difficoltà economiche oppure ancora di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, possono concedere, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, prestiti sull'onore, che consistono in finanziamenti a tasso zero.

Gli stessi Comuni possono infine concedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura.

Per quanto riguarda le condizioni di applicabilità della legge, la norma in questione dispone che al fine di realizzare i servizi sociali in modo unitario e integrato gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, debbano provvedere alla programmazione degli interventi e delle risorse.

Nel conseguimento di tale scopo, è fondamentale che vengano rispettati i principi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari, quelli dell'istruzione e le politiche attive del lavoro. La Legge sottolinea anche che tale programmazione non può prescindere dal coinvolgimento del Terzo settore.

Da ultimo, per quanto concerne i soggetti erogatori, la programmazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali spetta agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112⁵⁷, e della presente legge.

A Regioni e Comuni spettano compiti di rilevante importanza, ma è soprattutto lo Stato a svolgere una parte significativa del compito. Quest'ultimo ha infatti il dovere di fissare un Piano Sociale Nazionale che indichi i livelli uniformi basilari delle prestazioni, stabilire i requisiti che devono rispettare le comunità-famiglie e i servizi residenziali, nonché definire i profili professionali nel campo sociale e ripartire le risorse del Fondo Sociale Nazionale, controllando l'andamento della riforma.

Alle Regioni spetta la funzione di programmare e coordinare gli interventi sociali, spingere verso l'integrazione degli interventi sanitari, sociali, formativi e di inserimento lavorativo, fissare i criteri di accreditamento e vigilare sulle strutture e sui servizi (sia pubblici che privati), costituire un albo dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni indicate dalla normativa, stabilire la qualità delle prestazioni, determinare i livelli di partecipazione alla spesa da parte degli utenti, finanziare e programmare la formazione degli operatori.

È comunque opportuno rammentare che tale legge ha riconosciuto un ruolo di primo piano anche ai Comuni che si configurano come interlocutori privilegiati, con i quali è opportuno tracciare politiche di intervento.

Essi infatti sono gli organi amministrativi che organizzano e coordinano le iniziative per realizzare il "sistema locale della rete di servizi sociali". Al fine di svolgere tale mansione, i Comuni devono attuare iniziative di coinvolgimento e cooperare con le strutture sanitarie, con gli altri Enti Locali e con le associazioni dei cittadini. Da essi infatti dipende una serie di funzioni tra cui la determinazione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica. Spetta ai Comuni anche la determinazione delle condizioni per usufruire delle prestazioni, l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza sui servizi sociali e sulle strutture residenziali e semiresidenziali (pubbliche e private), garantendo il diritto dei cittadini a partecipare al controllo della qualità dei servizi.

⁵⁷ D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" del 21 maggio 1998, n. 116;

I cosiddetti Piani di Zona definiscono le azioni, gli obiettivi e le priorità degli interventi comunali. Da ultimo, ma non meno importante, i Comuni devono anche realizzare ed adottare la Carta dei Servizi Sociali. Questo documento ha il fine di illustrare le opportunità sociali disponibili e le modalità che ne determinano l'accesso, come disposto dall'articolo 19 della Legge 328/2000.

Il capo III della Legge Quadro 328/2000 elenca le disposizioni concernenti la realizzazione di particolari interventi sociali.

L'articolo 14 infatti prevede l'istituzione di progetti individuali per le persone disabili, volti alla loro piena integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché dal punto di vista dell'istruzione scolastica, della formazione professionale e del lavoro.

Tale articolo recita infatti:

«1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.»

Nel primo comma viene stabilito che per realizzare la piena integrazione delle persone disabili (vale a dire di coloro che, ai sensi dell'art. 3 Legge 104/1992, presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), i Comuni devono predisporre, d'intesa con le Aziende Sanitarie locali e su richiesta della parte interessata, i progetti individuali.

Il secondo comma descrive quindi le caratteristiche di questi progetti. È importante sottolineare che il progetto individuale viene attivato nell'ambito delle risorse a disposizione dell'ente, a questo scopo destinate e predisposte sulla base di una valutazione diagnostico-funzionale del soggetto che lo richiede.

Tale progetto comprende una serie di servizi rivolti alla persona disabile. Nello specifico si tratta di prestazioni che hanno come fine principale la cura e la riabilitazione, nonché di misure economiche dirette e indirette finalizzate, nel loro complesso, al superamento delle eventuali condizioni di povertà e, ove necessario, al recupero e alla integrazione sociale. Eventuali sostegni possono essere inoltre previsti per il nucleo familiare della persona disabile.

Il progetto individuale, data la sua delicatezza e complessità, può essere definito e attuato grazie all'apporto di specifiche figure professionali che collaborano allo scopo di assicurare la persistenza del percorso di recupero, specie in occasione di fasi che possono rivelarsi altamente critiche nella vita del soggetto disabile⁵⁸.

Si noti che il secondo comma è stato poi modificato dall'articolo 7 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

⁵⁸ Tratto dal sito <http://www.invalidi-disabili.it/2012/02/progetti-individuali-per-le-persone-disabili-art-14-legge-328-del-2000/>, consultato il 2 marzo 2018;

Tale articolo infatti disciplina il Piano Educativo Individualizzato che viene creato dalle istituzioni scolastiche, che è *«elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare»*⁵⁹.

L'ultimo comma dispone infine che, tramite decreto del Ministro della Sanità, siano definite (pur rispettando i principi della tutela della riservatezza) le modalità da seguire al fine di indicare nella tessera sanitaria, se richiesto dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza, in modo da semplificare l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali da parte della persona affetta da disabilità.

⁵⁹ D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”*, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato in *“Gazzetta Ufficiale”* del 16 maggio 2017, n. 23;

4 LA TUTELA DELLA PERSONA DISABILE E IL SUO INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO

4.1 *Il passaggio dalla Scuola al mondo del lavoro*

La transizione dal mondo scolastico a quello lavorativo rappresenta un passaggio saliente nella vita di ogni individuo. Come più volte ribadito all'interno di questo elaborato, il legislatore pone particolare attenzione al ruolo che il percorso scolastico assume nella vita del disabile, influenzando in maniera significativa il suo futuro al termine degli studi.

Soltanto attraverso l'istruzione infatti viene favorita la formazione di individui in grado di accedere alle proposte provenienti dal mondo del lavoro.

A seguito della Legge 107/15 si è assistito a un riordino dell'intero sistema scolastico nazionale, che ha portato benefici in termini di accessibilità e inclusione. All'interno del Decreto n. 66/17 (articolo 7, comma 2, lettera e), già analizzato nel capitolo precedente, vengono individuati gli «*strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie*».

L'articolo 1 della legge 107/15, dal comma 33 al comma 44, sancisce l'obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro, che deve essere svolta da tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. Dal 1° gennaio 2019 verranno inoltre introdotte alcune importanti novità a tal proposito: la modalità di realizzazione del percorso formativo in alternanza terrà conto infatti del tipo di deficit, della condizione psicofisica dello studente e del programma da esso seguito.

Gli alunni affetti da disabilità hanno da sempre incontrato numerosi ostacoli nel realizzare le esperienze offerte dall'alternanza scuola-lavoro. Si è sempre manifestata infatti la maggiore difficoltà da parte delle scuole e delle imprese nell'accogliere, anche se per pochi giorni, alunni con disabilità, soprattutto se l'handicap era di tipo intellettuale o relazionale.

Con il D. Lgs. N. 77/05⁶⁰ viene disposto che la durata dei tirocini e delle esperienze lavorative per i portatori di handicap sia inferiore rispetto a quella stabilita per il resto degli

⁶⁰ D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" del 5 maggio 2005, n. 103;

studenti, in modo da favorire l'approccio al mondo del lavoro e, quindi, l'indipendenza economica degli studenti disabili.

Esperienze di questo tipo rappresentano un'ottima opportunità di inclusione per questi ragazzi, non solo dal punto di vista occupazionale: è in questo contesto infatti che la persona è messa in condizione di esprimere al meglio le proprie capacità.

La normativa vigente in materia di disabilità non accenna tuttavia al rapporto tra le attività di natura teorica e quelle più pratiche: l'alunno affetto da disabilità è in definitiva libero di svolgere moduli teorici o attività di laboratorio presso l'istituto scolastico, per poi dedicarsi ad attività tecnico-professionali sul luogo di lavoro. In ogni caso il percorso formativo deve risultare allineato agli obiettivi di apprendimento dell'alunno.

A questo proposito è interessante citare il Progetto "*Braillando insieme*⁶¹", organizzato dall'Istituto Galileo Galilei di Catania, che ha messo in primo piano il ruolo educativo dell'alternanza scuola-lavoro, utilizzando questo meccanismo per diffondere una nuova cultura della disabilità e dell'inclusione. Alcune classi hanno deciso infatti di tradurre in linguaggio braille diversi testi, tra cui quelli di Galileo Galilei (proprio colui che ha dato il nome alla scuola). Una classe in particolare ha poi deciso di realizzare in nero braille (unica copia al mondo) la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità: la missione degli autori è far diventare questa copia della Convenzione una sorta di Manifesto della scuola italiana contro ogni forma di pregiudizio.

4.2 La tutela normativa in materia di occupazione delle persone disabili

Attraverso l'emanazione della Legge Nazionale n. 68 del 1999 sono state delineate le linee guida che garantiscono e assicurano la piena partecipazione delle persone disabili all'interno del mercato del lavoro⁶².

Il punto di partenza per analizzare la situazione lavorativa nel nostro paese è fornito proprio dalla Carta Costituzionale, che all'articolo 4 sancisce che «*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo*

⁶¹ Tratto dal sito: <http://www.superando.it/2017/11/15/braillando-insieme-un-buon-modello-di-alternanza-scuola-lavoro/>, consultato il 9 marzo 2018;

⁶² Legge 12 marzo 1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" del 23 marzo 1999, n. 68;

diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

L'estensione di questo diritto «*a tutti i cittadini*» trova piena attuazione all'interno della Legge 68/99, attraverso la quale si intende promuovere il diritto al lavoro, l'inserimento e l'integrazione dei soggetti deboli (e pertanto svantaggiati) nel mondo lavorativo. L'espressione «*secondo le proprie disponibilità*» sta a significare che anche i portatori di eventuali deficit motori o cognitivi devono trovare il modo di accedere nella maniera opportuna al mercato del lavoro.

Con la Legge 68/99 vengono sancite tutte le azioni volte al sostegno e al pieno inserimento delle persone affette da disabilità all'interno del mercato del lavoro.

La precedente Legge 482 del 1968 indicava che il collocamento dei soggetti deboli era «*obbligatorio*»⁶³, mentre la Legge 68/99 lo indica come «*mirato*». Il «*collocamento mirato dei disabili*» comprende tutti quegli strumenti (tecnici e non) che permettono una valutazione pertinente della capacità lavorativa delle persone disabili. Racchiude altresì l'analisi dei posti di lavoro e le forme di sostegno da attivare, siano esse relazionali o di natura strutturale (come, a titolo di esempio, l'eliminazione di barriere architettoniche).

Possono accedere al collocamento mirato tutte le persone affette da disabilità con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%. L'articolo 4, comma 1, della Legge 68/99 indica le quote di assunzioni riservate ai lavoratori disabili. Il legislatore ha inoltre imposto ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere un lavoratore disabile se il numero dei dipendenti è compreso tra 15 e 35, due se questo numero è compreso tra 36 e 50, mentre se si hanno più di 50 dipendenti il 7% del totale dei lavoratori deve appartenere alle categorie protette, vale a dire l'insieme delle persone affette da qualche forma di disabilità psico-fisica che, nell'ambito del mercato del lavoro, godono di tutele particolari.

⁶³ Legge 2 aprile 1968, n. 482, «*Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le Pubbliche Amministrazioni e le aziende private*», pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» del 30 aprile 1968, n. 109;

Con la Legge 92 del 2012, art. 4, comma 27 (Legge Fornero), sono state introdotte alcune modifiche alle modalità di calcolo delle assunzioni obbligatorie di persone disabili all'interno delle aziende⁶⁴.

In particolare, viene ampliata la base di computo dei lavoratori utile al conteggio delle c.d. "quote di riserva", vale a dire il numero di lavoratori disabili da assumere obbligatoriamente.

Con il D. Lgs. n. 151 del 2015 (Jobs Act) è stato introdotto l'obbligo di assunzione di un lavoratore disabile anche per le piccole imprese che fino a quel momento erano state esonerate dall'obbligo⁶⁵. Tale disposizione è diventata operativa a partire dal 1° gennaio 2018.

L'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto ha abrogato l'articolo 3, comma 2 della Legge 68/99, che disponeva l'inserimento in organico di un lavoratore affetto da disabilità solo nel caso di nuove assunzioni. Il decreto ha quindi apportato notevoli cambiamenti in termini di assunzione del personale appartenente alle categorie protette.

Se in passato il datore di lavoro privato era obbligato ad assumere tramite chiamata numerica, ovvero attingendo dalle liste di collocamento dei Centri per l'Impiego, dopo l'introduzione del decreto tutte le assunzioni devono essere svolte con la chiamata nominativa: ogni azienda pertanto potrà autonomamente individuare la persona disabile da inserire nel proprio organico.

Con la circolare n. 99 del 13 giugno del 2016, L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha reso note le normative al fine di consentire ai datori di lavoro di beneficiare delle agevolazioni disciplinate dal "Jobs Act". Le agevolazioni fiscali che spettano a chi assume lavoratori con disabilità variano a seconda della tipologia del contratto e del grado di riduzione della capacità lavorativa. Il sostegno fiscale è previsto per i contratti di lavoro subordinato, per quelli a domicilio e per i contratti di somministrazione.

⁶⁴ Legge 28 giugno 2012, n. 92, "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*", pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" del 3 luglio 2012, n. 153;

⁶⁵ D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, "*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità*", in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" del 23 settembre 2015, n. 221;

A coloro che assumono a tempo indeterminato un lavoratore con capacità lavorativa ridotta superiore al 79% spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali.

Se la riduzione della capacità lavorativa è compresa tra il 67% e il 79%, l'incentivo spettante è pari al 35% della retribuzione.

Un'agevolazione pari al 70% della retribuzione spetta infine a coloro che assumono un soggetto disabile cui la sua capacità lavorativa sia superiore 45%.

Anche la durata dell'incentivo economico varia in funzione del tipo di contratto e del grado di invalidità del lavoratore, a partire da una durata minima di un anno fino a un massimo di cinque.

In conclusione, possiamo ribadire che l'impegno del legislatore è garantito nei confronti della tutela delle persone disabili anche in materia di inserimento lavorativo: attraverso gli incentivi emanati dal Governo infatti le persone con disabilità riescono ad accedere più agevolmente al mercato del lavoro.

4.2.1 Disabilità e lavoro: la legislazione della Regione Piemonte

Con l'emanazione della Legge Regionale del 22 dicembre 2008, n. 34⁶⁶, la Regione Piemonte ha attuato alcune disposizioni finalizzate a facilitare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno del territorio regionale.

In particolare, è utile analizzare alcuni degli articoli di questa legge (Art. 33 comma 8, Art. 34, 35 e 36), in quanto indicano le misure adottate dalla Regione Piemonte per raggiungere lo scopo prefissato.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 8, la Giunta Regionale, avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro, assegna contributi a favore dei datori di lavoro pubblici o privati in qualità di rimborso delle spese indispensabili per le modifiche tecniche dei centralini telefonici, allo scopo di essere utilizzati da parte di soggetti non vedenti, così come per l'installazione di strumenti adatti all'esecuzione dei compiti di centralinista telefonico.

⁶⁶ Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, *“Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”*, pubblicata in *“Bollettino Ufficiale”* del 24 dicembre 2008, n. 52.

Circa quanto disposto invece dall'articolo 34, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato (Legge 68/99), la Regione e gli Enti Locali sostengono l'inserimento lavorativo dei disabili che abbiano specifiche caratteristiche e difficoltà nell'inserimento lavorativo.

Con l'articolo 35 viene poi istituito il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili, finalizzato a sostenere economicamente interventi di inserimento lavorativo delle persone portatrici di handicap e dei connessi servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento specifico.

Le persone affette da disabilità godono inoltre del diritto all'assegnazione del Buono Servizi al Lavoro, finanziato dal Fondo Regionale Disabili. Vi sono tuttavia alcuni requisiti da rispettare, come ad esempio essere disoccupati, essere iscritti al Collocamento Mirato (Legge 68/1999), essere domiciliati in Piemonte e non essere già inseriti in altre iniziative nell'ambito della programmazione regionale a sostegno del lavoro, fatta eccezione per il percorso "Sostegno di Inclusione Attiva" (S.I.A.).

Per quanto riguarda invece i servizi disponibili, chi si rivolge alla rete degli operatori accreditati dalla Regione Piemonte può godere dei servizi di orientamento di primo livello, di orientamento specialistico, di ricerca attiva e accompagnamento al lavoro, di tutoraggio per l'inserimento in impresa (in tirocinio o con contratto di lavoro di lungo periodo) e di incrocio domanda/offerta.

Al fine di poter attivare il Buono Servizi Lavoro (rivolto alle persone con disabilità) è possibile rivolgersi presso uno dei 133 sportelli accreditati dalla Regione Piemonte.

L'articolo 36 infine disciplina agevolazioni di altra natura, finalizzate anch'esse all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. Tali agevolazioni sono rivolte ai datori di lavoro (siano essi soggetti all'obbligo di assunzione di disabili o meno) e alle persone disabili coinvolte nelle attività lavorative a titolo di rimborso di spese o di sostegno alla partecipazione ad attività finalizzate direttamente all'inserimento nel contesto lavorativo.

5 CONCLUSIONI

Attraverso questo elaborato si ha una fotografia generale del mondo della disabilità e del relativo contesto normativo.

Ho voluto raccontare e approfondire questo mondo, che dal 2016 ho avuto modo di conoscere purtroppo in prima persona. Senza dubbio al momento dell'iscrizione all'università non avrei mai immaginato di voler trattare questo tema relativamente alla mia tesi di laurea. Tuttavia, vivendo questa realtà, ho scelto di fare mio l'aforisma *“in ogni difficoltà c'è un'opportunità”*, approfittando per dare spazio a questa tematica all'interno del mio elaborato.

Il tema della disabilità è comunque molto più ampio rispetto a quanto descritto in queste pagine e può essere associato a diversi aspetti della vita di ogni persona.

Ho prestato particolare attenzione all'analisi della disabilità all'interno del mondo scolastico e nel contesto lavorativo. Ho cercato di analizzare tutte le norme che a partire dai primi anni del percorso scolastico tutelano i soggetti che già dalla nascita hanno delle menomazioni o che le acquisiscono nel corso della vita, trattando poi le disposizioni che proteggono e tutelano i portatori di handicap nell'approccio al mondo del lavoro.

La convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità ha consegnato al legislatore alcune linee guida finalizzate a influenzare la produzione delle norme più opportune sul tema della disabilità. Queste disposizioni sono state senza dubbio recepite ad ampio raggio e in particolare l'ordinamento giuridico italiano sembra essere uno dei migliori in tema di accessibilità e inclusione.

La normativa italiana, che si è largamente ispirata alla Convenzione, ha messo in atto molteplici strumenti giuridici volti alla tutela della persona disabile.

Come abbiamo visto, notevole importanza è ricoperta dalle tre leggi quadro citate in precedenza (Legge 104/92, Legge 68/99 e Legge 328/2000). Trattandosi di norme emanate in tempi non recenti, e considerato che la disabilità è un concetto in continua evoluzione, il legislatore è stato successivamente chiamato ad apportare numerosi aggiornamenti. In funzione delle esigenze dei “nuovi disabili” le nuove norme hanno introdotto l'uso di tecnologie e strumenti innovativi, come, a titolo di esempio, le apparecchiature domotiche o i software informatici per l'accessibilità.

Nonostante una tutela normativa abbastanza ampia a supporto dei soggetti deboli, una delle disposizioni più importanti da adottare paradossalmente non proviene dal legislatore, ma dalla coscienza delle persone: questa “legge” speciale si chiama buon senso. Se messo in pratica infatti, non vedremmo i parcheggi riservati agli invalidi occupati da chi non ne avrebbe diritto; allo stesso modo le diverse risorse (anche economiche) destinate alle persone affette da disabilità e tutte le altre forme di accomodamento sarebbero sempre disponibili in misura adeguata a chi davvero ne ha bisogno.

Sembra quasi, a volte, che godere delle agevolazioni che il legislatore ha previsto per i disabili si configuri come un “privilegio”, senza capire cosa invece la disabilità toglie alle persone che ne sono affette. La gioia di poter vivere nel pieno delle proprie possibilità e in maniera paritaria al resto delle altre persone non può essere agevolata da alcun tipo di beneficio materiale.

6 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- AMMATURO N. (a cura di), *“Una sofferenza senza fallimento. Indagine sugli insegnanti in Campania, Milano”*, Franco Angeli, 2013;
- ASSOCIAZIONE TREELE, CARITAS ITALIANA E FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI, *“Gli alunni con disabilità della scuola italiana: bilancio e proposte”*, Trento, Erickson, 2011;
- COLONELLO A. , *“La situazione dei disabili in Italia: leggi politiche europee e nazionali. Tra teoria e pratica.”*, <http://www.superando.it/files/2016/02/arianna-colonello-pdf.pdf>, 2016;
- COMMISSIONE EUROPEA, *“Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere”*, Bruxelles, 2010;
- FONDAZIONE AGNELLI, *“Rapporto sulla Scuola in Italia”*, Bari, Laterza, 2009;
- MATURO A., *“Sociologia della malattia. Un'introduzione”*, Milano, Franco Angeli, 2007;
- NAZIONI UNITE, *“Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”*, https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_person_e_disabili.pdf, 2006;
- NOSSBAUM M.C., *“Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie”*, Bologna, Il Mulino, 2007;
- RAIMONDI G., *“Il Consiglio d' Europa e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo”*, II edizione, Napoli, Editoriale scientifica, 2008;
- VILLANI U., *“Istituzioni di diritto dell'Unione europea”*, Bari, Cacucci editore, 2013.

SITOGRAFIA

- <https://www.etimo.it/?term=tutela;>
- <http://traditoromana.blogspot.it/2010/07/xii-tavole.html> ;
- [https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_it;](https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_it)
- <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202;>
- <http://www.sidima.it;>
- <https://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/legge-104-disabili;>
- <https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/la-nuova-inclusione-e-legge-cosa-cambia-in-concreto;>
- <http://www.camera.it/parlam/leggi/003281.htm;>
- http://www.fondazionepromozionesociale.it/LR_assistenza_articoloPA_147_2004.htm;
- [https://www.giuntiscuola.it/scuoladellinfanzia/magazine/a-tu-per-tu-con-l-esperto/a-norma-di-legge/inclusione-studenti-con-disabilita-cosa-dice-il-decreto/;](https://www.giuntiscuola.it/scuoladellinfanzia/magazine/a-tu-per-tu-con-l-esperto/a-norma-di-legge/inclusione-studenti-con-disabilita-cosa-dice-il-decreto/)
- [http://www.invalidi-disabili.it/2012/02/progetti-individuali-per-le-persone-disabili-art-14-legge-328-del-2000/;](http://www.invalidi-disabili.it/2012/02/progetti-individuali-per-le-persone-disabili-art-14-legge-328-del-2000/)
- http://www.rivistadidattica.com/norme/norme_12.pdf;
- [http://www.invalidi-disabili.it/2012/02/progetti-individuali-per-le-persone-disabili-art-14-legge-328-del-2000/;](http://www.invalidi-disabili.it/2012/02/progetti-individuali-per-le-persone-disabili-art-14-legge-328-del-2000/)
- [http://www.superando.it/2017/11/15/braille-insieme-un-buon-modello-di-alternanza-scuola-lavoro/.](http://www.superando.it/2017/11/15/braille-insieme-un-buon-modello-di-alternanza-scuola-lavoro/)